



**DELIBERA N. 34/20/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI  
CAGLIARI (C.F. 00147990923) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE N. 28/19/SIR)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ai sensi del quale “Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”;

VISTO l’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale “All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l'atto di contestazione n. 28/19/SIR del 18 novembre 2019, inviato con Pec AGCOM prot. n. 495340 del 18 novembre 2019 consegnata al Comune di Cagliari in data 18 novembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM n. 28/19/SIR del 18 novembre 2019, consegnata a mezzo PEC in pari data, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) ha contestato al Comune di Cagliari, cod. fisc.: 00147990923 con sede in Cagliari, via Roma n. 145, Cap 09124, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dal Comune di Cagliari, in data 11 ottobre 2019 (prot. n. 272224/2019 del 9 ottobre 2019), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2016, è emerso che:

- alla voce “*su quotidiani e periodici*”, è stata destinata la somma di euro: 181,757,15, pari all'83,86 % del totale delle spese pubblicitarie;
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*”, è stata destinata la somma di euro 20.230,00 pari al 9,33 % del totale delle spese pubblicitarie;
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive anche digitali nazionali*” è stata stanziato l'importo di euro 2.740,00
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*”, è stata destinata la somma di euro 12.000,00.

Il Comune di Cagliari, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea*”.

## **2. Deduzioni del Comune di Cagliari e approfondimenti istruttori.**

Si prende atto che non sono pervenute deduzioni da parte del Comune di Cagliari per gli ulteriori approfondimenti.

## **3. Valutazioni dell'AGCOM.**

Pertanto si conferma che il Comune di Cagliari, ha effettivamente destinato la spesa di euro 20.230,00, che attiene alla voce “*spese pubblicitarie su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*”, così come rilevato nell'atto di contestazione n. 28/19/SIR del 18 novembre 2019 pari ad una percentuale del 9,33% del totale delle spese.

CONSIDERATO, quindi, che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dal Comune di Cagliari in sede istruttoria, la quota d'obbligo, indicata dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, non risulta comunque rispettata con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro: 51.646,00 (cinquantunomilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento tenuto dal Comune di Cagliari può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematiche applicative incontrate dal Comune in relazione alla tipologia di promozione delle attività.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose**

Dall'istruttoria svolta si rileva che il Comune provvederà a dotarsi di un sistema di monitoraggio e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa.

### **C. Personalità dell'agente**

Il Comune per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa del Comune, la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per lo stesso.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ACCERTA**

che il Comune di Cagliari (cod. fisc.: 00147990923), con sede in Cagliari, via Roma n. 145 Cap 09124, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*, in riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza radiofoniche e/o televisive e locali;

#### **ORDINA**

al predetto Comune di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

#### **INGIUNGE**

al Comune di Cagliari: (cod. fisc.: 00147990923), con sede in Cagliari, via Roma n. 145 Cap 09124, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 34/20/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'AGCOM quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 34/20/CSP*".

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'AGCOM.

Roma, 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Nicola Sansalone